

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 12 DEL 31/03/2017**

**OGGETTO:**

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E  
DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2017**

---

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Cervi Paolo	Presidente	P
Lasagni Marisa	Consigliere	P
Ruozzi Angelo	Consigliere	A
Lasagni Lionello	Consigliere	P
Zanoni Mirco	Consigliere	P
Mora Angela	Consigliere	P
Saccani Cinzia	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P

Presenti: 7	Assenti: 1
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervill Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, BRUGNOLI CESARE

---

C.C. N. 12 DEL 31.03.2017

Presenti n. 7 Consiglieri.

**Omissis**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, in materia di potestà regolamentare - dei comuni;
- il Decreto Legge n. 16, del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2/5/2014, n. 68;
- la Legge n. 147 del 27, dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC;
- la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015);
- la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016);
- la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017);

**PRESA VISIONE**, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ed in particolare:

- del comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art., 2 comma 1 lett. f), il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- del comma 671, per cui la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- del comma 675, che stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- del comma 676, per il quale l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 683, che prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ... le aliquote della TASI”*, e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- del comma 677, così come modificato dalla Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), il quale dispone che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili ”;

-del comma 678 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, - così come definiti dall'art. 9 comma 3 – bis del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;

**VISTE** altresì le seguenti disposizioni in materia di TASI previste dall'art.1, comma 14 della Legge n. 208/2015 a decorrere dal 1/1/2016:

- esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (**ad esclusione degli immobili classificati in cat. A/1, A/8 A/9**) e gli immobili alla stessa equiparati dall'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente – alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze – casa coniugale assegnata dal giudice ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che possiedono i requisiti di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali);
- possibilità di aumentare l'aliquota per i fabbricati merce dallo 0,1 fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento;

**RITENUTO** quindi anche per TASI 2017 di confermare le aliquote e detrazioni già in vigore nel 2016 e nel 2015 (ad eccezione dell'abitazione principale ora esentata con esclusione degli immobili classificati in cat. A/1, A/8 A/9, come in precedenza detto per i quali si applica la disciplina precedente). Di seguito si riportano le aliquote previste nel bilancio di previsione:

<b>TASI</b>	<b>Aliquote 2017</b>	<b>Gettito 2017 atteso</b>
Abitazione principale (esclusi Ulteriore detrazione per figli: ZERO	<b>NESSUNA ALIQUOTA NE' DETRAZIONE (esente)</b>	<b>0,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10)	<b>0,10%</b>	<b>30.900,00</b>
Beni merce delle imprese di costruzione	<b>0,25%</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>35.000,00</b>

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 5,37. % del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio 2017:

<b>SERVIZI</b>	<b>IMPORTI</b>
Anagrafe e stato civile	78.578,00
Polizia municipale	58.295,00

Beni demaniali e Patrimoniali	120.914,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	115.696,00
Trasporti e diritto alla mobilità	277.894,00
	651.377,00

**VISTO** infine l'art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015, così come modificato dalla L. n. 232/16, il quale stabilisce che anche per l'anno 2017 “... è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”;

**RITENUTO NECESSARIO** pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l'anno 2017 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le sole fattispecie di immobili sotto riportate, confermando per ciascuna di esse le aliquote e le norme regolamentari già in vigore per gli anni 2015 e 2016 che si riportano:

#### **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 25 anni di età e risultanti nel nucleo familiare

Art. 4 -Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 -Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.

- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art. 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

Art. 9 -Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art 10 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare, specificando altresì che, per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente;

**VISTO** l'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013, che prescrive che le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, devono essere inviati esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dell'anno di imposta di competenza, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**PRESA VISIONE:**

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

-dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa - al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;

- dell'art.5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31/03/2017;

**RICONOSCIUTA** a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 676, della L. n. 147/2013, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTI** i pareri richiesti a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 18/03/2017 ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

**ATTRIBUITO** al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2017;

**CON VOTI** favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti n. 2 (Saccani – Brugnoli) espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

per tutto quanto esposto in premessa:

**1.**di approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017, differenziate per tipologie di immobile, come riportate nella tabella di cui alla premessa stessa, dando atto che sono confermate le medesime aliquote in vigore per gli anni di imposta 2015 e 2016;

**2.**di confermare altresì le disposizioni regolamentari di applicazione della TASI, specificando che, per tutto quanto non espressamente regolamentato, si applica la normativa di riferimento vigente;

**3.**di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare;

**4.**di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2017, come prescritto dall'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013;

**5.**di dichiarare, con voti favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti n. 2 (Saccani – Brugnoli), la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Il Sindaco**  
Paolo Cervi

**Il Vice Segretario Comunale**  
Fava Dott.sa Germana



# Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

---

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13 DEL 31/03/2017**

**OGGETTO:** TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2017

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 31/03/2017

**Responsabile**

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13 DEL 31/03/2017**

**OGGETTO:** TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2017

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 31/03/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

\*\*\*\*\*

---

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 12 del 31/03/2017 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

---

---

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

---

---

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 07/04/2017 al 22/04/2017 è divenuta ESECUTIVA il 31/03/2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.